



Prot. 162691

ORDINANZA DEL SINDACO

N.130 del 01/10/2024

**OGGETTO: RIUNIONE MINISTERIALE G7 DELLA SALUTE – ANCONA 9/10/11 OTTOBRE 2024 – PROVVEDIMENTI, DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000, RIVOLTI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E AI PUBBLICI ESERCIZI SITUATI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'.**

**IL SINDACO**

PREMESSO che:

- la città di Ancona il 9/10/11 ottobre 2024 ospiterà la riunione dei Ministri della salute dei paesi facenti parte del G7 (Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, con la partecipazione allargata anche all'Unione Europea) nel corso della quale è prevista la presenza di numerose delegazioni e di un'ampia rappresentanza della stampa internazionale che, come mai in passato, metterà Ancona sotto i riflettori a livello mondiale;
- la città potrà avvalersi, non solo per la contingenza dell'evento, di una serie di interventi e di manutenzioni strutturali, che contribuiranno ad aumentarne la funzionalità e il decoro e al tempo stesso la renderanno una vetrina internazionale;
- l'impegno e l'auspicio sono quelli di contribuire a quel cambio di reputazione ritenuti necessari a rendere Ancona una vera e propria destinazione turistica e non solo un luogo di passaggio. A questo contribuirà anche il ricco palinsesto del programma Extra G7 Salute, che avrà il proprio fulcro alla Mole Vanvitelliana, e che porterà in città migliaia di persone grazie agli oltre 50 eventi in programma, i quali consentiranno, tra l'altro, di valorizzare i contenitori e i luoghi più belli e significativi della città, dal Teatro delle Muse alla Loggia dei Mercanti, al Buon Pastore e molti altri;
- parallelamente a questi interventi, dedicati all'accoglienza dei numerosissimi visitatori e partecipanti, prosegue in stretto contatto e collaborazione con la Prefettura e con la Questura, la delicata opera di allestimento dei dispositivi di massima sicurezza, che necessariamente dovranno interessare le tre giornate del G7 e che, inevitabilmente, comporteranno delle limitazioni anche alle attività commerciali e ai pubblici esercizi situati in alcune zone della città;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto della Questora di Ancona prot. 5843 del 09/09/2024, relativa allo schema riepilogativo del dispositivo di sicurezza predisposto per



il G7 della salute, nella quale già si prevedono varie limitazioni per le attività economiche;

TENUTO CONTO dell'esito dei successivi incontri operativi che si sono tenuti in Questura e Prefettura;

CONSIDERATO che l'ipotesi delle misure da adottare sono state oggetto di confronto con le Associazioni di Categoria in occasione della riunione della Consulta del Commercio e dell'Artigianato del 04/09/2024 e nel corso di un incontro tenutosi il 19/09/2024;

CONSIDERATO, altresì, che nel sito internet del Comune di Ancona, a partire dal 23/09/2024, è pubblicato un avviso contenente alcune anticipazioni relative ai provvedimenti oggetto della presente ordinanza, ampiamente riportato da tutta la stampa locale, anche on-line, a partire dal giorno successivo;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, relativo alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

PRESO ATTO che l'art. 41 della Costituzione ha stabilito che la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

VISTI i commi 9 e 10 dell'art. 8 e il comma 4 dell'art. 12 del Regolamento della Regione Marche n. 6/2022;

VISTO il comma 6 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di procedere celermente ad adottare il presente provvedimento, al fine di consentire alle attività economiche interessate di approntare le necessarie misure organizzative interne, come manifestato dalle associazioni di categoria nel corso delle riunioni sopra citate;





VISTA la relazione di servizio della Polizia Locale prot. 178/2024, dalla quale emerge che il titolare dell'esercizio "Dorica Gomme" è stato preventivamente informato, nel dettaglio, delle limitazioni allo svolgimento a propria attività oggetto del presente atto;

Tutto ciò premesso,

### ORDINA

1. la premessa forma parte integrante, sostanziale, motivazionale del presente provvedimento;
2. nella giornata del 10 ottobre 2024 le attività commerciali, con l'eccezione delle sole farmacie, e i pubblici esercizi situati nell'area evidenziata in rosso nella seguente planimetria, che comprende scalo Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica, via della Loggia e via Gramsci, corsi Garibaldi e Mazzini nel tratto compreso tra l'intersezione con via Lata e piazza della Repubblica, via del Traffico a partire dall'intersezione con via Astagno fino allo sbocco su Corso Garibaldi in direzione piazza della Repubblica, Corso Stamira nel tratto ricompreso tra l'intersezione con via Astagno e piazza Kennedy, dovranno cessare la loro attività entro e non oltre le ore 13:00;



3. nei giorni 9/10/11 ottobre 2024 l'attività commerciale "Dorica Gomme" sita in via Marconi 2/A dovrà restare chiusa e l'area scoperta antistante l'esercizio dovrà essere



sgombera da pneumatici, mezzi ed attrezzature di qualsiasi tipo;

4. i pubblici esercizi situati a Portonovo nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre dovranno restare chiusi a partire dalle ore 17:00 e nella giornata di venerdì 11 dovranno restare chiusi fino alle ore 17:00;

### **AVVERTE**

che l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà perseguita, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 100/2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 500,00 con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 154,00 secondo quanto previsto dall'art 16 della L. 689/81;

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona e, tramite PEC, ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Polizia Locale;
- Confartigianato;
- Confcommercio;
- Confesercenti;
- CNA;
- Dorica Gomme (via Marconi 2/A);

### **INFORMA CHE:**

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Determinazione del dirigente del Servizio Edilizia Privata, Commercio n. 2511 del 01.10.2024, è il dott. Giuliano Giordani, Responsabile dell'ufficio "U.O. SUAP - Commercio", il quale sottoscrivendo il presente atto attesta che nei suoi confronti non sussistono conflitti di interessi e neanche obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e di quanto disposto nei codici di comportamento;



COMUNE DI ANCONA

- avverso la presente Ordinanza gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi della L. 1034/1971 oppure, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione a norma del D.P.R. 1199/1971.

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

dott. Giuliano Giordani

**IL SINDACO**

avv. Daniele Silveti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo  
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il  
testo cartaceo e la firma autografa

**Scheda pro TRASPARENZA relativa:**

- **a Decreto / Ordinanza sindacale n. 12 del 17/02/2023**
- **a Determina DIRIGENZIALE Prof. IRIDE n. \_\_\_\_\_**

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.**

**anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:**

**a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi .” (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);****

**b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo **costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario ; (...)**”**(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);****

**c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: “Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. **La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)****

**d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)**

Il Funzionario PO  
Giuliano Giordani

**PUBBLICAZIONE **ALBO PRETORIO ON LINE** ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*“atti e provvedimenti amministrativi”*)**

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO**

**Il Funzionario PO  
Giuliano Giordani**

**(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO**

**Il Dirigente della Direzione**

**(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.**

**Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.**